



TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione II° civile)

R.G. [OMISSIS]/14

Il G.T.

I. La dott. Cinzia Zanoli, quale responsabile dell'ufficio tutele dell'azienda Usl di Modena, in data 30 aprile 2014 ha depositato ricorso volto alla nomina di ADS per [BENEFICIARIA], in quanto affetta da patologia mentale dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione; nello specifico, deficienza psichica con autismo, epilessia generalizzata in trattamento terapeutico, disturbo del comportamento in soggetto obeso. L'istante ha chiesto che, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza modenese, venisse nominato amministratore di sostegno la zia, [ZIA], ed amministratore per i profili patrimoniali il fratello [FRATELLO].

II. [BENEFICIARIA] è stata ascoltata all'udienza.

Ebbene, la stessa ha interagito con l'interlocutore, peraltro evidenziando aspetti di trasparente infantilismo in persona ultra-quarantenne. Si legge, tra l'altro, nel verbale : *"mi trovo molto bene dagli zii a Modena e non me ne voglio andare. Siamo in 14 nella casa di Modena in via [OMISSIS]. Abbiamo una capra di nome Nocciolina, tre cavalli, delle galline ed un gatto di nome Gigio"*.

I genitori ed il fratello hanno confermato che la ragazza si trova bene a vivere dagli zii di Modena presso la residenza della famiglia [OMISSIS] "allargata", posto che in tal comunità familiare convivono ben 10 figli del prof. [OMISSIS] e della moglie, con consorti e relativi figli.

Se quindi, per via della riscontrata patologia mentale, ricorre l'esigenza (a norma dell'art. 404 c.c.) della nomina di un Ads a beneficio di [BENEFICIARIA], la quale è titolare di pensione, sussistendo pure l'esigenza di esprimere il consenso informato medico, non si condivide l'evidenziata opportunità di nominare accanto all'amministratore di sostegno un co- amministratore.

La pronunzia modenese richiamata dalla ricorrente recita in massima: *"quando particolari esigenze lo richiedano, è ammissibile nominare amministratore di sostegno un professionista di fiducia del giudice per tutti gli affari patrimoniali e co-amministratore il collaterale del beneficiario per l'assunzione di ogni iniziativa utile per la cura e per la tutela di esso e per la realizzazione delle sue esigenze esistenziali e di vita quotidiana"* (Trib. Modena 24 ottobre 2005, est. Stanzani, in *Giur. Merito*, 2006, 67; in *Riv. Not.*, 2006, 815, con nota adesiva di ARMATI, *Il commissariatore di sostegno dotato di funzioni proprie*; in *Dir. Giust.*, 2006, con nota adesiva di BULGARELLI, *Amministrazione e conflitto d'interessi*).

Per quanto contrastata da un precedente di merito (Trib. Varese 13 luglio 2010, in *www.personaedanno*), la soluzione prescelta dall'ufficio, va ribadita anche in questa sede.

È pur vero che il micro sistema in tema di amministrazione di sostegno non richiama la disposizione codicistica in tema di pro-tutela e, in particolare, l'art. 360 c.c., in presenza di conflitto di interesse insorto tra minore e tutore, posto che la previsione non è indicata tra le disposizioni applicabili, mercè il richiamo diretto contenuto nell'art. 411 c.c. Come pure che la trama normativa in oggetto richiama la figura dell'amministratore di sostegno declinando il sostantivo sempre nella forma singolare.

Tuttavia, la nomina congiuntiva non sembra preclusa da questi, non dirimenti, dati letterali.

Al riguardo, non sembrano frapporsi ostacoli normativi di sorta all'applicazione in materia di istituto in grado di garantire un corretto ed imparziale dispiegamento delle potenzialità applicative del duttile strumento di protezione dei disabili. Deve al riguardo valorizzarsi la *ratio* che presiede al sistema di protezione delle persone prive di autonomia, tutta imperniata sulla cura e sulla tutela degli interessi della persona del beneficiario (cfr., ad es., art. 408 c.c.). Siffatta cura e tutela, in taluni frangenti e situazioni, viene opportunamente garantita appunto dalla nomina congiunta del vicario.

La nomina di un coamministratore di sostegno trova giustificazione quindi onde evitare l'insorgenza (ovvero il procrastinarsi) di conflitto di interesse tra beneficiario ed amministratore (cfr. l'art. 360 c.c.), come pure, laddove si individui la concreta necessità di un riparto di competenze nella gestione dell'amministrazione, determinata dalle individualizzate esigenze riscontrabili nel caso concreto (come, ad es.,

per la gestione di cospicui patrimoni, per i quali l'interdizione non appare misura adeguata).

Laddove si opti per la nomina congiunta, va unicamente sottolineata l'opportunità di individuare in modo chiaro e senza perplessità interpretative le funzioni dell'uno e dell'altro amministratore in modo da chiarire quale sia il rispettivo campo di intervento.

Nella specie, il precedente pretorio geminiano richiamato in precedenza aveva chiarito come l'amministratore di sostegno non disponesse delle effettive competenze tecnico-specialistiche necessarie ad occuparsi pure della sfera patrimoniale del beneficiario. In tal caso, quindi, trovava piena giustificazione la nomina congiunta.

III. Nella specie, siffatta esigenza non è riscontrabile.

[BENEFICIARIA], priva di patrimonio, è unicamente titolare di pensione di invalidità la cui gestione ed amministrazione non appare problematica né difficoltosa, mentre, dal punto di vista personale, è riscontrabile l'esigenza di esprimere, laddove necessario ed in sua vece, il consenso medico necessario alle cure.

Deve quindi nominarsi amministratore di sostegno la zia dr. [ZIA], convivente con la beneficiaria dall'età di diciotto anni, disponibile all'incarico e ben accettata dalla nipote; piuttosto (o insieme, quale co-amministratore) del fratello, [FRATELLO], residente ad [OMISSIS], e quindi a distanza spaziale, oltreché di vita, rispetto al centro di interessi della sorella, da tempo localizzato nella comunità familiare di Modena.

NOMINA

[ZIA] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente a Modena via [OMISSIS], amministratore di sostegno di [BENEFICIARIA] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente a Modena via [OMISSIS], con le seguenti prescrizioni:

- 1) l'incarico è a tempo indeterminato;
- 2) l'amministratore deve adempiere l'incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- 3) l'amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:
 - riscossione e gestione della pensione, con rilascio di quietanza, pensione utilizzabile per esigenze personali della beneficiaria. Con obbligo di reinvestimento del capitale residuo in titoli obbligazionari fruttiferi di Stato o di emittenti sovranazionali, con obbligo alla scadenza di reinvestimento;
 - presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici, come pure prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari;
- 4) l'amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di giugno di ogni anno solare circa l'attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto;
- 5) l'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure,

questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;

7) l'amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Modena, 16 giugno 2014

Si comunichi

Il G.T.

(dott. R. Masoni)